



Mercoledì 13/11/2013

Equitalia: come funziona la rateazione dopo il decreto attuativo delle novità del Decreto del Fare

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Alla luce delle recenti disposizioni previste dal decreto del fare (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013), l'agente dell'ariscossione, surichiestadel contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo:

- fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

- fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo.

Le modalità per accedere alla rateazione fino a 120 rate sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2013.

Con la direttiva di maggio 2013 Equitalia aveva già innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione resta però subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. A tal fine l'agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, con la direttiva di Equitalia del marzo 2012 l'indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L'Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.

In base alle norme che regolano l'istituto delle rateazioni:

- è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;

- l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;



- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare"). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Fonte: <http://www.gruppoequitalia.it>